

COMUNE DI VICO DEL GARGANO

(Provincia di Foggia)

Regolamento comunale

“Gestione ed uso impianti sportivi comunali”

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

• Art. 1 – Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende:

- per impianto sportivo, il luogo opportunamente attrezzato destinato alla pratica di una o più attività sportive;
- per spazio sportivo, il luogo all'aperto liberamente utilizzabile dai cittadini, attrezzato per la pratica amatoriale o ludico motoria di una o più attività sportive;
- per attività sportiva, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o rieducativo;
- per assegnazione in uso il provvedimento con il quale il Comune autorizza l'utilizzo di uno spazio attrezzato all'interno di un impianto sportivo o di uno spazio attrezzato in esso compreso, per lo svolgimento di determinate attività;
- per concessione in gestione, il provvedimento con il quale l'Amministrazione affida la gestione di un impianto sportivo il cui utilizzo viene determinato, in tutto o in parte, mediante assegnazione di uso da parte del Comune: per impianto a rilevanza economica, quello in grado di produrre utili per la gestione nonché proventi per la A.C.;
- per impianto senza rilevanza economica, quello il cui costo di gestione non è coperto dagli introiti che le attività in esso svolte riescono a produrre;
- per tariffa, la somma che l'utente deve versare alla A.C. o al Concessionario per l'utilizzo dell'impianto.

Art. 2 - Oggetto e finalità

Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale. Per impianti sportivi comunali si intendono: il campo sportivo “Michele Gurliaccio” in località Monte Tabor; n.2 campi da tennis in via Mauro Rostagno; Palazzetto dello sport in Via Aldo Moro; palestra comunale istituto Comprensivo Fiorentino via Palmiro Togliatti.

Gli impianti di cui sopra sono destinati a uso pubblico, per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa, nell'ambito di una organizzazione delle risorse esistenti volta a valorizzare la rete delle strutture destinate allo sport. L'uso degli impianti sportivi di cui sopra è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività. I servizi sportivi costituiscono articolazione dei servizi sociali resi ai cittadini; i servizi sportivi integrano quelli relativi all'istruzione scolastica, alla cultura, ai servizi socio- sanitari e alla politica ambientale del territorio comunale. I servizi sportivi valorizzano l'attività sul territorio degli utenti singoli, degli enti di promozione sportiva, delle federazioni sportive, delle società sportive e delle altre associazioni. Il Comune riconosce il diritto al gioco e al tempo libero per tutti, attrezzando appositi spazi e prevedendone la possibilità di utilizzo a titolo gratuito per la collettività. Il Comune riconosce altresì la funzione sociale dello sport di cittadinanza, inteso come qualsiasi forma di attività motoria organizzata a favore dei cittadini di tutte le età, senza discriminazioni ed esclusioni, con l'obiettivo di migliorare le condizioni fisiche e psichiche della persona e lo sviluppo della vita di relazione per favorirne l'integrazione sociale.

Art. 3 Ambito di applicazione.

Il presente Regolamento si applica a tutti gli impianti sportivi di proprietà comunale di cui all'art.2 del presente Regolamento i quali, alla regolare scadenza dei relativi rapporti contrattuali, o in caso essi siano già in regime di proroga, si adegueranno alla presente disciplina.

Art. 4 - Classificazione degli impianti sportivi.

Gli impianti sportivi si distinguono in impianti di rilevanza comunale e impianti minori.

Sono impianti sportivi di rilevanza comunale quegli impianti che assolvono a funzioni sportive di interesse generale per l'intera comunità, in considerazione delle dimensioni, delle caratteristiche tecniche e strutturali, della dotazione di servizi accessori e del bacino d'utenza servito. Gli impianti sportivi di rilevanza comunale sono individuabili inoltre in quanto strutture che per le loro dimensioni e complessità tecnologica richiedono una gestione specializzata e rilevante dal punto di vista economico. Gli impianti comunali di rilevanza comunale verranno debitamente individuati e sottoposti a revisione con cadenza annuale. Tutti gli altri impianti saranno individuati come impianti minori, compresi quelli annessi agli Istituti Scolastici.

Art. 5 - Definizione attività di interesse pubblico.

Gli impianti sportivi comunali sono destinati a favorire la pratica di attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico. Per questo il Comune li mette a disposizione degli organismi e delle scuole che svolgono attività sportive definite di interesse pubblico. A tal fine sono da considerare di interesse pubblico:

- l'attività formativa per preadolescenti e adolescenti;
- l'attività sportiva per le scuole;

- l'attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali organizzati da organismi riconosciuti dal CONI.

Art. 6 - Quadro delle competenze.

Sono competenti in materia di impianti sportivi, ciascuno per la parte indicata nei successivi articoli, i seguenti organi:

- la Giunta Comunale;
- i Responsabili dei Settori.

Art. 7 - Competenze della Giunta comunale.

Spetta alla Giunta Comunale:

individuare gli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra il Comune e gli organismi che svolgono attività sportive in ordine:

- a) alla concessione in uso degli impianti sportivi, mediante la scelta dei criteri da applicare per l'assegnazione degli spazi, nel rispetto delle priorità indicate nel presente Regolamento;
- b) alla concessione in gestione degli impianti stessi mediante atti di indirizzo con cui siano individuati i criteri per la scelta del concessionario, sulla base delle priorità indicate nel presente Regolamento e nel rispetto degli schemi di convenzione approvati dalla Giunta Comunale.
- c) determinare le eventuali tariffe per l'utilizzo degli impianti.

Art. 8 - Competenze dei Responsabili dei Settori.

Il Responsabile del V Settore deve:

- provvedere alla gestione, sotto il profilo operativo, dell'uso degli impianti sportivi, in relazione alla attività scolastica, per le attività di base e per gli allenamenti a supporto della attività agonistica, secondo le modalità stabilite dai successivi articoli e nel rispetto dei criteri generali indicati dalla Giunta Comunale;
- rilasciare concessioni in uso degli impianti sportivi;
- stipulare le convenzioni con i gestori o concessionari degli impianti sportivi, in caso di gestione indiretta e verificare il puntuale adempimento di quanto in esse previsto;
- curare gli adempimenti di legge in materia di certificazione, agibilità e sicurezza degli impianti sportivi;

- verificare il rispetto, da parte delle Società Sportive, della normativa in materia di attività sportiva agonistica e dilettantistica;
- esercitare ogni altro compito gestionale relativo all'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dalla Giunta Comunale.

TITOLO II - CRITERI GENERALI PER USO IMPIANTI SPORTIVI

Art. 9 - Concessione in uso.

Gli impianti sportivi sono concessi in uso a società sportive dilettantistiche, associazioni iscritte al registro pubblico del Coni, enti di promozione sportiva, federazione sportive, discipline associate al Coni, e, dopo aver soddisfatto i precedenti soggetti, ai privati che ne facciano richiesta, per lo svolgimento di campionati nazionali e/o minori, di gare e manifestazioni, per gli allenamenti e per l'utilizzo del tempo libero, nei limiti delle disponibilità. Gli impianti sportivi compresi negli edifici scolastici sono concessi in uso alle suddette società o privati solo in orario extrascolastico, negli orari liberi da impegni o dalle necessità delle scuole cui fanno capo e comunque in rispetto del principio della massima disponibilità. L'uso degli impianti sportivi comunali ha il suo fondamento in una concessione amministrativa, soggetta a tutte le norme che regolano questa materia anche per quanto riguarda l'esecuzione dei provvedimenti dell'autorità comunale. La concessione in uso dell'impianto dà diritto ad esercitare esclusivamente le attività sportive indicate nella concessione stessa.

Art. 10 - Modalità di assegnazione.

Gli interessati che intendono usufruire degli impianti sono tenuti a partecipare al bando che verrà predisposto dal Responsabile V Settore presentato la documentazione prevista entro la data stabilita dal bando. La Giunta definisce con proprio atto i criteri di assegnazione in uso ai quali si dovrà attenere il Responsabile del Settore competente, tenendo conto delle seguenti priorità:

- organizzazione, ovvero partecipazione a campionati, tornei e manifestazioni sportive di interesse internazionale, nazionale e regionale (almeno 10 anni);
- anzianità nella gestione della struttura oggetto del bando;
- società con maggior numero di iscritti, con tesseramento annuale;
- società che abbiano nel proprio staff tecnico istruttori in possesso del diploma di laurea in scienze motorie o titolo equipollenti oppure titoli rilasciati da federazioni sportive o scuola nazionale o regionale dello sport del Coni;
- società che pratichino in maniera continuativa attività sportiva per utenti in condizioni di fragilità sociale.

- società che certifichino, se tenute, il rispetto della normativa in materia di attività sportiva agonistica e dilettantistica. Le assegnazioni ai richiedenti vengono formulate cercando di consentire lo svolgimento delle attività di allenamento ed agonistiche nel medesimo impianto. Le richieste di utilizzo degli impianti sportivi pervenute successivamente all'assegnazione di cui sopra saranno accolte compatibilmente con la disponibilità residua delle strutture esistenti. L'assegnazione delle palestre e dei campi sportivi per lo svolgimento di gare di campionato viene concordata all'inizio dell'anno sportivo con le società interessate, tenendo conto delle esigenze sia delle società praticanti attività federale che di quelle non federali. In caso di concomitanza di più gare nella stesso orario e nello stesso impianto, hanno precedenza le società che svolgono attività federale, nel rispetto delle norme stabilite dalle stesse federazioni sportive. Le gare hanno precedenza di norma sugli allenamenti.
- società operanti nei settori sportivi di riferimento, rispetto all'impianto richiesto in concessione.
- società operanti nei settori sportivi di riferimento che non risultino assegnatari già di altri impianti sportivi simili o equipollenti in qualsiasi altro Comune.

Art. 11 - Utilizzo degli Impianti sportivi.

Gli orari di utilizzo degli impianti sportivi comunali, una volta concessi, devono essere tassativamente rispettati ed è vietato svolgere attività diverse da quelle richieste e autorizzate. L'Amministrazione comunale si riserva di controllare la rispondenza tra le assegnazioni effettuate e il loro utilizzo effettivo da parte degli assegnatari nonché il possesso delle certificazioni in materia di attività agonistica. L'accesso agli impianti sportivi, fatta eccezione per gli spazi riservati al pubblico, è permesso esclusivamente agli atleti, allenatori, tecnici e dirigenti oltre ai funzionari del Comune per i controlli che ritengano di effettuare. E' assolutamente vietato l'uso degli impianti sportivi a coloro che siano sprovvisti della relativa autorizzazione. Gli utenti rispondono di qualsiasi infortunio a persone e di danni a cose che dovessero verificarsi durante l'utilizzo degli impianti, sollevando l'Amministrazione Comunale e quella scolastica (in caso di palestre scolastiche) da qualsiasi responsabilità. In caso di danneggiamenti agli impianti o agli attrezzi in essi situati, l'utente è tenuto a rifondere tali danni alla Amministrazione Comunale. In caso di utilizzo contemporaneo dell'impianto di più squadre, eventuali danni non imputabili con certezza ad una singola squadra o tesserato di essa, sono addebitati in parti uguali alle medesime. A tal fine gli utenti sono tenuti ad essere in possesso di adeguata polizza R.C. (con massimali previsti nelle convenzioni), valida per tutto il periodo di utilizzo degli impianti sportivi comunali. Un responsabile, nominato dall'utente, deve sempre essere presente nell'impianto durante l'orario assegnato e deve segnalare al custode (ove previsto) ed al Responsabile dell'ufficio competente, l'eventuale presenza di estranei negli spazi destinati alla attività sportiva. La A.C. non risponde di eventuali ammanchi lamentati dagli utenti. Per assicurare un corretto e ordinato uso degli impianti concessi è tassativamente vietato:

- sub-concedere parzialmente o totalmente a terzi gli spazi avuti in uso, pena la revoca immediata della concessione;
- usare calzature non adeguate e/o sporche all'interno delle palestre;
- effettuare allenamenti sui campi di calcio in erba naturale e/o sintetica in caso di avverse condizioni meteorologiche;

- utilizzare spazi non destinati specificamente al pubblico da parte di genitori e accompagnatori;
- depositare materiale societario o privato negli spogliatoi o in altri locali senza una specifica autorizzazione scritta;
- utilizzare l'impianto fuori dagli orari autorizzati;
- svolgere attività diverse da quelle autorizzate. Sarà cura dell'Amministrazione comunale determinare annualmente una riserva degli spazi sportivi complessivamente disponibili destinata all'uso da parte di organizzazioni spontanee di cittadini, individuando altresì gli impianti, le ore e i giorni a ciò destinati.

Art. 12 - Orari di utilizzo impianti.

Gli impianti sportivi, di norma, restano aperti per allenamenti ed attività sportive da lunedì al venerdì. Il sabato, la domenica e i giorni festivi di norma restano aperti solo per lo svolgimento delle gare di campionato o di specifiche manifestazioni o altre esigenze sportive e/o ricreative. Gli orari dettagliati dei singoli impianti sono specificati nelle relative convenzioni stipulate con i concessionari e devono essere esposti in modo visibile all'esterno dell'impianto stesso.

Art. 13 - Durata della concessione in uso degli impianti.

La concessione in uso di ciascun impianto agli utenti che ne fanno richiesta è di norma corrispondente all'anno sportivo ma può essere rilasciata anche per periodi più lunghi o, in casi eccezionali per periodi più brevi.

Art. 14 - Rinuncia.

La comunicazione di rinuncia (o di sospensione temporanea dell'utilizzo) deve essere fatta per iscritto e con un anticipo di almeno 10 giorni. Non saranno prese in considerazione comunicazioni verbali o posticipate. In caso di rinuncia definitiva, gli spazi disponibili saranno assegnati alle società sportive con richieste inevase ed in ordine di presentazione delle domande.

Art. 15 - Sospensione.

Le concessioni in uso possono essere sospese temporaneamente dalla A. C. cui fa capo l'impianto, per lo svolgimento di particolari manifestazioni (saggi, tornei, Giochi Sportivi Studenteschi, congressi, manifestazioni extrasportive di rilievo) o per ragioni tecniche contingenti di manutenzione degli impianti. Nei casi sopra descritti la A. C. provvede con congruo anticipo e tempestività a dare comunicazione della sospensione agli utenti. La sospensione è prevista inoltre quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore, gli impianti non siano agibili e l'attività negli stessi venga sospesa previa certificazione di tale stato di inagibilità da parte del competente settore tecnico. Per le sospensioni nulla è dovuto né dai concessionari d'uso, né dal Comune.

Art. 16 – Revoca.

A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e in particolare del mancato rispetto delle modalità d'utilizzo, nonché per il mancato pagamento delle eventuali tariffe stabilite dalla Giunta Comunale, il Responsabile del Settore competente attiva le procedure di revoca, fermo restando l'obbligo del concessionario al pagamento delle somme dovute o al risarcimento di eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere nessun indennizzo. Il Comune si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione d'uso per motivi di pubblico interesse.

Art. 17 – Norme finali.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si fa espresso rinvio alle norme di diritto pubblico e privato in materia.
